ORDINANZA DELLA CORTE
18 giugno 1986 *

Nelle cause riunite 142 e 156/84,

British-American Tobacco Company Ltd, con sede in Londra, con l'avv. P. V. F. Bos, del foro di Amsterdam, con studio in Bruxelles, mandatario dello studio legale Coudert Brothers, di New York, con studio in Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. J. Loesch, 2, rue Goethe,

e

R. J. Reynolds Industries Inc., Winston Salem, Carolina del Nord, Stati Uniti d'America, nella persona del sig. Joseph F. Abely, Jr., vicepresidente del consiglio di amministrazione, con gli avv. J. F. Lever, del foro di Bruxelles e R. Buxton, Q. C., Gray's Inn Chambers, Gray's Inn, Londra, mandatari degli avv. A. Paines e J. Reynolds, dello studio Allen and Overy, Londra e Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. J. Loesch, 2, rue Goethe,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. A. McClellan e dalla sig.na K. Banks, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Philip Morris Incorporated, con sede in New York, con gli avv. Mario Siragusa, del foro di Roma, e M. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. E. Arendt, Centre Louvigny, 34 B, rue Philippe II,

e

Rembrandt Group Limited, con sede in Stellenbosch, Repubblica del Sud Africa, con gli avv. C. Bellamy e K. B. Parker, del Counsel Gray's Inn, Londra, mandatari

* Lingua processuale: l'inglese.

dell'avv. Malcolm G. C. Nicholson, Solicitor, dello studio Slaughter and May, Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich,

intervenienti,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione, contenuta nella lettera della Commissione 22 marzo 1984, n. SG (84) D/3946, relativa alle pratiche nn. IV/30/342 e IV/30.926, con cui venivano respinte le domande presentate dalle ricorrenti a norma dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU pag. 204) e veniva dichiarato che taluni accordi conclusi tra le parti intervenienti non costituiscono violazioni degli artt. 85 e 86 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione, G. Bosco, O. Due, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins, F. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1 Il 4 maggio 1981 e il 20 gennaio 1982, rispettivamente, le due ricorrenti, la R. J. Reynolds Industries Inc., e British American Tobacco Company Ltd, presentavano reclamo alla Commissione, a norma dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 del Consiglio, contro accordi conclusi tra la Philip Morris Incorporated e la Rembrandt Group Ltd. Tali accordi (in prosieguo: gli « accordi del 1981 ») erano diretti alla ripartizione, in parti uguali tra queste due ultime società, del controllo della Rothmans Tobacco (Holding) Ltd, società controllata al 100% dalla Rembrandt Group Ltd. e che controllava a sua volta la Rothmans International plc, importante concorrente della Philip Morris sul mercato comunitario delle sigarette. Tali accordi menzionavano altresì una volontà di collaborazione tra la Philip Morris e la Rothmans International.

2 Il 19 maggio 1982, la Commissione, ritenendo che gli accordi del 1981 violassero nel contempo l'art. 85 e l'art. 86 del trattato, avviava un procedimento ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 inviando alla Philip Morris e alla Rembrandt Group la comunicazione dei relativi addebiti, di cui una copia, espurgata degli elementi considerati coperti dal segreto commerciale, veniva consegnata alle due società autrici del reclamo. La Commissione, dopo aver sentito, oralmente e per iscritto, le autrici del reclamo nonché le partecipanti agli accordi, intavolava negoziati con queste ultime in ordine alla possibilità di rendere gli accordi conformi al diritto comunitario. A seguito di tali negoziati, la Philip Morris rinunciava alla sua partecipazione nella Rothmans Tobacco (Holding) e alle clausole sulla collaborazione e concludeva, con la Rembrandt Group, nuovi accordi intesi ad accordarle una partecipazione diretta, ma minoritaria, nella Rothmans International (gli accordi del 1984).

3 Dopo aver ottenuto, dalle partecipanti agli accordi, impegni riguardanti, in particolare, la rinuncia della Philip Morris ad essere rappresentata negli organi di gestione della Rothmans International, la comunicazione immediata di ogni aumento della partecipazione della Philip Morris in tale società e l'imposizione di uno « stand-still » con cui era concesso alla Commissione un termine per esaminare una tale situazione eventuale, la Commissione riteneva che gli accordi del 1984 non costituissero violazioni degli artt. 85 e 86 del trattato e, dopo aver dato alle autrici del reclamo l'occasione di pronunciarsi al riguardo, essa adottava la decisione litigiosa con cui si respingevano i reclami delle ricorrenti.

4 Nel corso della fase scritta del procedimento e con atto separato nella causa 156/84, le ricorrenti hanno chiesto alla Corte di procedere a provvedimenti istruttori ordinando, in conformità all'art. 45 del regolamento di procedura, che la Commissione produca taluni documenti o parti di documenti ai fini di un loro esame da parte della Corte e, se del caso, della loro comunicazione alle ricorrenti. La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, ha chiesto alla Corte di respingere tali domande facendo valere che, in parte, tali documenti non sono più pertinenti ai fini del presente procedimento e che, in parte, essi sono documenti interni della Commissione che le ricorrenti non hanno alcun interesse legittimo a consultare né a far consultare dalla Corte.

5 Per quanto riguarda gli incidenti processuali, l'art. 91, §§ 3 e 4, stabilisce che, salvo contraria decisione della Corte, il procedimento sulle domande incidentali prose-

gue oralmente e che la Corte, sentito l'avvocato generale, provvede su tali domande o rinvia al merito. La Corte, sentito l'avvocato generale, ha ritenuto che, viste le osservazioni molto approfondite presentate dalle parti nelle rispettive memorie scritte, non occorra procedere ad un'audizione delle stesse e che, ai fini della preparazione della fase orale nelle presenti cause, sia opportuno statuire separatamente sulle domande.

6 In primo luogo, le ricorrenti hanno chiesto alla Corte di ingiungere alla Commissione di produrre taluni estratti, in particolare, degli accordi del 1981, della comunicazione degli addebiti, delle risposte della Philip Morris e della Rembrandt Group a detta comunicazione e del verbale dell'audizione, documenti e parti di documenti che la Commissione ha ritenuto coperti dal segreto commerciale e che essa non ha pertanto divulgato nel comunicare il resto dei documenti alle ricorrenti in qualità di autrici del reclamo.

7 A questo proposito va sottolineato che i ricorsi sono diretti contro la decisione della Commissione di respingere i reclami delle ricorrenti dopo la sostituzione degli accordi del 1981 con quelli del 1984. Orbene, l'insieme dei documenti e parti di documenti di cui le ricorrenti hanno chiesto la produzione riguardano gli accordi del 1981. Tali accordi hanno interesse per le presenti controversie solo in quanto dimostrano le intenzioni iniziali delle partecipanti agli accordi; orbene, al riguardo, esistono già sufficienti elementi agli atti. I particolari di tali accordi nonché le spiegazioni fornite dalle imprese partecipanti e la posizione presa dalla Commissione sui particolari stessi non hanno invece alcuna rilevanza per le cause in esame.

8 Questa prima domanda va pertanto respinta.

9 In secondo luogo, la R. J. Reynolds Industries Inc. ha chiesto sostanzialmente alla Corte di invitare la Commissione a sottoporle tutti i documenti in possesso di quest'ultima da cui potessero risultare i motivi per i quali la Commissione stessa si è proposta di vietare formalmente gli accordi del 1981 e per i quali essa è pervenuta alla conclusione che gli accordi del 1984 non erano soggetti al divieto di cui all'art. 85, n. 1, del trattato.

10 A sostegno di tale domanda, la ricorrente fa valere in sostanza che le valutazioni di diritto e di fatto che la Commissione ha operato sugli accordi del 1981 nella sua

comunicazione degli addebiti e da essa non smentite nella decisione di cui è causa avrebbero dovuto portare la Commissione a censurare anche gli accordi del 1984. Né nella motivazione della decisione litigiosa né durante la fase scritta del procedimento, la Commissione avrebbe fornito motivi validi per tale mutata valutazione. Andrebbero quindi verificati i motivi che hanno dato luogo a queste due valutazioni apparentemente contraddittorie. Sarebbe persino consentito ritenere che tale mutamento sia stato provocato da motivi estranei a queste controversie. Al riguardo, la ricorrente asserisce l'esistenza di « pressioni » nei confronti della Commissione esercitate in particolare nel corso di riunioni separate tra quest'ultima e le partecipanti agli accordi, riunioni a cui avrebbe preso parte un ex vicepresidente della Commissione agente in qualità di consulente della Philip Morris.

11 Su questo punto, occorre constatare che un esame da parte della Corte del fascicolo costituito presso la Commissione onde verificare se la decisione di quest'ultima sia stata influenzata da considerazioni diverse da quelle esposte nella motivazione della decisione stessa o invocate dalla Commissione nel corso del procedimento dinanzi alla Corte costituisce un provvedimento istruttorio di carattere eccezionale. Esso presuppone che le circostanze che hanno caratterizzato la decisione di cui è causa diano adito a seri dubbi in ordine ai motivi reali e, in particolare, a sospetti che tali motivi siano estranei alle finalità del diritto comunitario e quindi configurino uno sviamento di potere.

12 Va rilevato che nessuna delle ricorrenti ha sollevato il mezzo di sviamento di potere. Inoltre da un esame della motivazione della domanda della R. J. Reynolds Industries Inc. non emergono elementi probanti in questo senso.

13 Per quanto concerne la pretesa mutata valutazione, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la comunicazione degli addebiti è un atto procedurale, preparatorio rispetto alla decisione che ne costituisce lo sbocco ultimo. Tale atto circoscrive l'oggetto del procedimento amministrativo avviato e impedisce così alla Commissione di prendere in considerazione nella propria decisione addebiti diversi senza peraltro impedirle di rinunziare a determinati addebiti, modificando così la sua posizione in senso favorevole alle imprese contro cui il procedimento è avviato. La comunicazione degli addebiti deve enunciare gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in questo stadio del procedimento e le valutazioni espresse dalla Commissione in tale atto presentano quindi un carattere puramente provvisorio. Successivamente il procedimento preconten-

zioso fornisce alle imprese l'occasione di dare spiegazioni e, se del caso, di adeguare gli accordi o le pratiche contestate alle norme del trattato. La Commissione deve tener conto delle risultanze del procedimento precontenzioso, vuoi per rinunciare agli addebiti che si siano rivelati infondati, vuoi per correggere e completare, in fatto e in diritto, gli argomenti a sostegno degli addebiti tenuti fermi.

14 Dalla giurisprudenza della Corte emerge quindi che la comunicazione degli addebiti è un atto di carattere procedurale e preparatorio, destinato unicamente alle imprese contro cui è avviato il procedimento onde garantire l'esercizio effettivo del loro diritto alla difesa. Le valutazioni di fatto e di diritto contenute in tale atto sono di carattere puramente provvisorio e la Commissione è tenuta a rivedere tali valutazioni alla luce delle spiegazioni fornite dalle suddette imprese e delle modifiche eventualmente apportate agli accordi o alle pratiche contestati.

15 Tale carattere della comunicazione degli addebiti non è assolutamente inficiato del fatto che la Commissione ne trasmette copia agli autori del reclamo. Così facendo, la Commissione non diviene assolutamente vincolata, nei confronti degli autori del reclamo, a tener ferme le valutazioni di fatto o di diritto espresse in tale atto. Quando, finalmente, la Commissione decide di respingere i reclami, essa deve motivare tale decisione con le sue valutazioni definitive basate sulla situazione in essere al momento della conclusione del procedimento, ma essa non è tenuta a spiegare agli autori del reclamo le eventuali differenze rispetto alle valutazioni provvisorie contenute nella comunicazione degli addebiti.

16 Così, l'affermazione della ricorrente secondo cui esiste una contraddizione manifesta tra la valutazione operata dalla Commissione sugli accordi del 1981 nella comunicazione degli addebiti e quella operata sugli accordi del 1984 nella decisione litigiosa e secondo cui tale contraddizione non è stata validamente spiegata dalla Commissione nella motivazione di tale decisione né durante la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, non costituisce una ragione per supporre l'esistenza di motivi occulti ed estranei al diritto comunitario.

17 Analogamente, il solo fatto che la Commissione abbia tenuto riunioni separate con le partecipanti agli accordi, come essa ha del resto fatto anche con le autrici dei reclami, e che un ex vicepresidente della Commissione vi abbia partecipato in qua-

lità di consulente della Philip Morris, non costituisce un motivo sufficiente per procedere ad un esame del fascicolo costituito presso la Commissione al fine di verificare i motivi per i quali quest'ultima ha respinto i reclami delle ricorrenti.

18 Anche questa domanda dev'essere quindi respinta.

Per questi motivi,

LA CORTE,

sentito l'avvocato generale,

così provvede:

1) Le domande delle ricorrenti relative alla produzione, da parte della Commissione, di taluni documenti e parti di documenti che la Commissione non ha comunicato alle ricorrenti ritenendole coperte dal segreto commerciale sono respinte.

2) La domanda della ricorrente R. J. Reynolds Industries Inc. relativa alla produzione, ai fini di un esame da parte della Corte, di taluni documenti interni della Commissione è respinta.

3) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 18 giugno 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart